

COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Parere ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Rilevato preliminarmente, udita la relazione del Gen. B. Vicano, che:

- la X S.p.A., con sede legale ---, ha richiesto a questo Comitato di pronunciarsi su un quesito precedentemente oggetto di declaratoria di inammissibilità;
- nel trasmettere l'istanza, il competente Ufficio del Garante, ritenendo fondate le obiezioni dell'istante, ha chiesto al Comitato di voler prendere in considerazione l'opportunità di riesaminare la propria posizione;
- la questione originariamente posta all'attenzione del Comitato riguardava l'applicazione dell'articolo 110, comma 10, del TUIR, in tema di indeducibilità dei costi afferenti ad operazioni tra soggetti residenti ed operatori ubicati in Stati o territori a fiscalità agevolata, ed era volta a comprovare, in via preventiva, la sussistenza della prima esimente prevista dal successivo comma 11, ossia lo svolgimento di un'effettiva attività commerciale da parte di un fornitore (nonché capogruppo) dell'istante residente in Svizzera, la quale, non essendo ivi soggetta ad imposte cantonali e municipali, rientra tra i soggetti economici elencati nell'articolo 3, comma 1, n. 13, del D.M. 23 gennaio 2002, nei cui confronti opera il menzionato articolo 110, comma 10, del TUIR;
- il Comitato si pronunciava sull'istanza dichiarandone l'inammissibilità, stante quanto comunicato dalla competente Direzione Regionale in ordine ad un'attività di verifica fiscale in corso di esecuzione da parte dell'Ufficio di --- dell'Agenzia delle Entrate relativamente all'anno d'imposta 2003 ed avuto riguardo a quanto precisato dalla circolare n. 135 datata 28 maggio 1998, dell'allora Ministero delle Finanze, secondo cui *“il procedimento d'interpello è da ritenersi precluso ove sia già intervenuto l'accertamento, o comunque, sia stata avviata attività di controllo con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifiche, questionari, ecc.)”*;
- con l'attuale istanza, la X S.p.A. chiede, in sostanza, il riesame delle conclusioni di cui al precedente parere, evidenziando che
 - la verifica dell'Agenzia delle Entrate di --- è stata avviata in data ---, ovvero successivamente alla presentazione dell'originaria istanza alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso quando, peraltro, era già decorso il termine di 60 giorni concesso a quest'ultima per pronunciarsi sulla stessa;
 - sarebbe del tutto irragionevole, oltre che vessatorio nei confronti del contribuente, ritenere che la risposta dell'Amministrazione finanziaria non possa essere fornita tutte le volte che, successivamente alla presentazione di un'istanza da parte del contribuente, sia sopraggiunta una verifica o un accesso nei suoi confronti; se così fosse, l'Amministrazione finanziaria avrebbe il potere, incondizionato, di rendere, a suo piacimento (magari solo per alcuni contribuenti) del tutto inapplicabile l'istituto dell'interpello (avviando una attività di verifica proprio nei confronti di quei contribuenti che hanno precedentemente presentato istanza di interpello, anziché rispondere al loro quesito);

- la citata verifica ha avuto ad oggetto un periodo d'imposta, il 2003, antecedente a quello di presentazione dell'interpello e fattispecie diverse da quelle oggetto dell'istanza presentata al Comitato;
- la stessa ha determinato l'emissione di un avviso di accertamento notificato alla parte in data --- e definito in data --- mediante adesione.

Considerato e ritenuto che:

- come già osservato con parere n. 20 del 16 maggio 2006, sulla base delle norme vigenti, non rientra tra i poteri del Comitato il riesame di pareri precedentemente emessi;
- al contribuente, del resto, è sempre consentito, pur dopo il conseguimento di un parere, rivolgersi ancora al Comitato per conseguire uno successivo sulla medesima fattispecie, sempre, peraltro, in presenza di fatti sostanzialmente nuovi e tali da giustificare l'ulteriore espressione di un parere;
- in tale ultima eventualità, peraltro, il contribuente è tenuto a rinnovare integralmente la procedura, come se lo stesso si rivolgesse al Comitato per la prima volta, non potendo lo stesso rivolgersi direttamente a quest'Organo, di fatto saltando la fase procedimentale tipica che consente al Comitato di risultare investito appropriatamente del caso interpretativo;
- nulla di ciò si rinviene, tuttavia, nel caso di specie, essendosi il contribuente rivolto direttamente al Comitato perché lo stesso correggesse, nel senso auspicato, l'avviso interpretativo già reso.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, esprime parere nel senso dell'inammissibilità della richiesta nei termini di cui in motivazione.